
X LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

Luca Garibaldi

Giovanni Barbagallo

Giovanni Lunardon

Mauro Righello

Sergio Rossetti

Gianni Pastorino

Francesco Battistini

Fabio Tosi

Andrea Melis

Juri Michelucci

Valter Ferrando

Proposta di legge recante:

“NORME REGIONALI PER FAVORIRE L’AUTONOMIA DELLE NUOVE GENERAZIONI”

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il - Prot. /.../.../....

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge in oggetto ha l'obiettivo di introdurre, in maniera sperimentale, una serie di nuovi strumenti regionali al fine di favorire l'autonomia delle nuove generazioni, con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze d'accesso ai percorsi di autonomia presenti in maniera molto forte a livello italiano e, in particolare, nella nostra regione.

L'obiettivo è quello di dare una prima attuazione, mirata, ad una delle proposte previste dal Forum Disuguaglianza Diversità, che da tempo sollecita l'introduzione di una forma di eredità di autonomia per i neo maggiorenni, come base economica in grado di costituire uno spazio di autonomia rispetto ai percorsi di vita e ai condizionamenti sociali, culturali, relazionali che possono limitare l'autonomia delle nuove generazione.

Una proposta politica come quello del Fondo per l'Autonomia del Giovani, assume adesso un'importanza fondamentale, visto che stiamo affrontando la peggiore crisi economica e sociale dal dopo guerra. Una crisi che rischiano di pagare ancora una volta, molto di più le nuove generazione, amplificando le differenze già presente nella nostra Regione.

L'idea del Piano di Autonomia dei giovani parte proprio da qui: da una regione caratterizzata da profonde differenze basate sulla provenienza economica e sociale che disegna evidentemente due tipo di liguri, chi riesce ad avere opportunità di crescita e chi invece quelle opportunità non le ha. Tra chi avrà sicuramente più facilità ad arrivare ad un pieno e soddisfacente sviluppo della propria persona e chi, forse, dovrà rinunciare ai propri progetti e adeguarsi alle necessità. Gli elementi di maggiore differenziazione, purtroppo, sono insiti nella nostra vita e quindi sia dal tipo di scuola che un ragazzo frequenta, dalle amicizie di cui è circondato, dalle realtà dove cresce e dalle situazioni economiche, sociale ed educativa delle famiglie di provenienza. Queste differenze, presenti specialmente tra i giovani, porta la politica, non solo quelle a richiedere un maggiore sforzo e un maggiore impegno, ad oggi forse mai messo in campo in maniera totale ed adeguata, in modo che le grandi differenze infragenerazionali possano davvero essere ridotte.

La proposta, declinata in forma sperimentale sul piano regionale è quella di prevedere un Fondo per l'Autonomia delle nuove generazioni, che eroghi al compimento della maggiore età una dotazione economica in grado di poter accompagnare e rendere concreti i progetti di autonomia - lavorativa, formativa, e non solo.

L'obiettivo è quello di erogare un contributo economico massimo di 10.000 per i beneficiari che faranno parte di questo programma, riducendolo progressivamente con il migliorare delle condizioni economiche del nucleo familiare: le risorse vengono progressivamente accantonate all'interno di un Fondo, definito "Futura Umanità", che accumula le risorse annuali necessarie per l'erogazione del contributo. Ma non solo, perché l'obiettivo è quello di non lasciare "immobilizzate" le risorse ma di fare del fondo anche uno strumento di garanzia e di investimento per alcuni tipi di azioni che sono "di cornice" e integrate all'autonomia delle nuove generazione. A partire dal tema dell'abitare, con il fondo di garanzia per l'acquisto di prima casa per le nuove generazioni ed il rafforzamento degli strumenti per l'affitto e la morosità incolpevole. Inoltre, il fondo può

essere utilizzato per mettere in campo misure legate al diritto allo studio, come il finanziamento di borse di studio o meccanismi atti a calmierare gli affitti universitari sul libero mercato. Lo spettro di azioni su cui il Fondo può fornire elementi di garanzia e/o investimento poi possono riguardare sia il sostegno per le attività economiche/culturali delle nuove generazioni, forme di microcredito, nonché il recupero del patrimonio pubblico a fini associativi, culturali e aggregativi delle nuove generazione, oltre che dare una continuità al finanziamento del recupero dei beni confiscati alla mafia.

Quindi il Fondo può attivare percorsi di autonomia delle nuove generazione, con un ecosistema di misure che consentano di poter rendere effettivo questo diritto. Ruolo centrale nella definizione di questa strategia è rappresentato dal Patto per l'Autonomia, un documento di indirizzo politico-programmatico che il Consiglio Regionale delibera all'inizio della legislatura, con il parere, obbligatorio e non vincolante del Forum Regionale dei Giovani.

Per incentivare l'utilizzo di questo fondo, la legge propone l'introduzione di specifiche agevolazioni fiscali , sotto forma di credito di imposta IRAP, per i soggetti che vogliono aderire ai progetti di garanzia e autonomia, con l'istituzione quindi di un "Bonus futuro" che consenta di avere anche la possibilità di contributi privati.

In sede di prima applicazione, si prevede l'adozione di una sperimentazione del reddito di autonomia, a partire dalle zone a più alta marginalità sociale. Inoltre si definisce un percorso che consenta ai soggetti che beneficiano del contributo, di presentare un Piano Individuale di Azione, che consenta di conoscere gli utilizzi ipotizzati del fondo (risparmio, educazione, attività impresa, acquisto di beni).

In sintesi, la proposta nella nostra regione assume una rilevanza ancora maggiore: siamo la Regione con il maggior squilibrio tra le generazioni. Uno squilibrio che non si è mai configurato come una contrapposizione tra giovani e meno giovani, anzi: spesso alla mancanza di politiche pubbliche per le nuove generazioni si sono sostituite per chi può, le risorse delle famiglie d'origine, un "welfare familiare" a cui però tutti non possono accedere nella stessa misura e che rischia di produrre, proprio in questi momenti di crisi, maggiori disuguaglianze. La proposta di legge in esame intende mettere in campo alcune prime azioni, di carattere universalistico, per garantire l'accesso al futuro e all'autonomia delle nuove generazioni.

ARTICOLATO

L'articolo 1 enuncia gli obiettivi della legge regionale, in attuazione di articoli della Costituzione Italiana e dello Statuto Regionale, dando una prima definizione dell'eredità per l'autonomia dei giovani, oggetto della legge stessa.

L'articolo 2 definisce i criteri di erogazione dell'eredità per l'autonomia dei giovani, chiarendone i termini e specificando il ruolo della giunta Regionale nella definizione tramite regolamento di altre disposizioni per le modalità di accesso all'eredità.

L'articolo 3 istituisce il "Fondo Futura Umanità", come strumento principale di attuazione della presente legge, definendo quali soggetti possono contribuire al Fondo, e in quale modo.

L'articolo 4 prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali, come credito d'imposta all'IRAP, a favore del fondo "Futura Umanità", individuandone i destinatari. Inoltre, dichiara che la Giunta Regionale con un suo regolamento può disciplinare la gestione delle agevolazioni fiscali e che il Presidente della Regione può stipulare una convenzione con l'Agenzia delle Entrate circa le modalità e le procedure di accesso alle suddette agevolazioni

L'articolo 5 definisce il Patto per l'autonomia quale documento programmatico che definisce le linee di attuazione della presente legge, con un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, con specifiche precisazioni circa gli obblighi e i compiti e i rapporti che si dovranno tenere con il già citato Forum.

L'articolo 6 specifica le modalità con cui il Forum regionale dei Giovani può intervenire nella discussione inerente le finalità di attuazione della presente legge, esprimendo annualmente un parere, obbligatorio e non vincolante, circa l'andamento delle politiche del Fondo con la possibilità di apportare modifiche correttive.

L'articolo 7 definisce i possibili utilizzi del Fondo per finalità legate all'autonomia dei giovani, definendone gli scopi coerenti con l'impostazione della presente legge e definendo la quota massima delle risorse del fondo che sono attingibili per investimenti e spese correnti.

L'articolo 8 definisce le modalità di erogazione del Fondo, specificando l'obbligo della presentazione di un Piano Individuale di Autonomia per ogni singolo beneficiario, che contenga le modalità di utilizzo previste dal beneficiario del suddetto fondo

L'articolo 9 prevede l'adozione, in sede di prima applicazione, di una fase sperimentale delle misure della seguente legge, con definite priorità, di modo da intervenire su dove si concentrano le maggiori disuguaglianze generazionali.

Gli articoli 10 e 11 individuano le clausole valutative sulla valutazione d'impatto della legge e l'impegno finanziari con una stanziamento iniziale di massimo spesa annuale di 4.000.000 euro, per la costituzione del fondo.

Proposta di legge recante:

“NORME REGIONALI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA DELLE NUOVE GENERAZIONI”

Articolo 1 (Obiettivi)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, e dell'articolo 2, comma 2, lettera e), dello Statuto, istituisce l'Eredità per l'Autonomia dei Giovani e il fondo Futura Umanità.
2. L'Eredità per l'Autonomia dei Giovani è un istituto sperimentale che consiste di un'erogazione monetaria diretta ogni anno a tutte le persone che compiono la maggiore età, residenti in Liguria, alle condizioni stabilite dalla presente legge.
3. L'erogazione monetaria indicata dal comma 2 è affiancata da un sistema di servizi complementari, che sono rivolti a sostenerne, favorirne e promuoverne il migliore impiego da parte dei beneficiari, in modo da concorrere effettivamente al loro sviluppo personale e alla loro partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica della comunità.
4. Il fondo Futura Umanità è finalizzato all'accantonamento delle risorse necessarie alle erogazioni monetarie annuali previste dall'eredità per l'autonomia dei giovani.
5. Il fondo Futura Umanità, in aggiunta a quanto disposto dal comma 4, è impiegato come fondo di garanzia e come fondo di investimento nell'interesse delle nuove generazioni, allo scopo di attuare interventi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, volti a favorirne lo sviluppo personale e la partecipazione alla vita culturale, sociale ed economica della comunità.

Articolo 2 (Beneficiari)

1. L'erogazione monetaria di cui consiste l'eredità per l'autonomia dei giovani ha natura inversamente progressiva all'ammontare delle risorse reddituali e patrimoniali dei beneficiari.
2. Ai fini dell'individuazione della platea dei beneficiari, e le ripartizioni dei contributi di cui al comma 3, si tiene conto dell'ISEE in corso di validità della famiglia dei beneficiari.
3. L'importo massimo dell'erogazione monetaria, destinato ai beneficiari con le minori risorse, è individuato in almeno 10.000 euro.
4. Le altre disposizioni sulle modalità di accesso all'eredità per l'autonomia dei giovani e i criteri di progressività sono definite dalla giunta con proprio regolamento, sentita la commissione competente, nei limiti degli accantonamenti disponibili nel fondo futura umanità di cui all'articolo 3.

Articolo 3 (Fondo Futura Umanità)

1. Il fondo Futura Umanità è costituito presso FILSE, che ne ha la gestione.
2. Per ciascun beneficiario, la Regione accantona annualmente nel fondo un importo non inferiore a 400 euro dalla nascita e ogni anno fino al diciottesimo.
3. Al fondo possono contribuire i seguenti soggetti:
 - a) Comuni.
 - b) Università.
 - c) Fondazioni bancarie.

- d) Imprese private.
 - e) Persone fisiche.
 - f) Altri enti e associazioni registrate.
4. Le disposizioni sulle modalità di contribuzione e gestione del fondo sono definite dalla giunta con proprio regolamento.

Articolo 4 **(Agevolazioni fiscali)**

1. Al fine di integrare le risorse a costituzione del fondo di cui all'articolo 3, e in attuazione dei progetti di cui alla presente legge, è prevista una agevolazione fiscale, in forma di credito d'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pari al 40% delle erogazioni liberali a favore del fondo "Futura Umanità" .
2. Delle agevolazioni fiscali sono destinatari sia i soggetti di cui l'articolo 3, lettera b), c), d) e f), sia altri soggetti passivi dell'imposta IRAP, con sede o stabile organizzazione in Liguria.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 500.000 per ogni singolo soggetto di cui al comma 2.
4. Con regolamento della Giunta Regionale sono disciplinate le modalità attuative della gestione delle agevolazioni fiscali.
5. Il Presidente della Giunta Regionale può stipula una convenzione con l'Agenzia delle Entrate che disciplina i rapporti tra Regione e l'Agenzia stessa circa le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo

Articolo 5 **(Patto per l'Autonomia)**

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, il Consiglio Regionale delibera, su proposta della Giunta, il Patto per l'Autonomia.
2. Il Patto per l'Autonomia è un documento di indirizzo programmatico che disciplina le linee strategiche di utilizzo del fondo Futura Umanità e reca, in particolare, un piano di gestione del fondo indicando le specifiche misure d'intervento di garanzie e investimento nell'interesse delle nuove generazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 5.
3. La Giunta, sentito il forum di cui all'articolo 6, presenta al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del Patto per l'Autonomia.
4. Il Patto per l'Autonomia e le relazioni annuali recepiscono le indicazioni del forum. In caso contrario, sono date motivazioni.
5. Nel Patto per l'Autonomia sono previste specifiche iniziative per l'informazione, l'accompagnamento e la responsabilizzazione dei beneficiari, sia relativamente all'impiego dell'eredità per l'autonomia dei giovani, sia con riferimento alle azioni regionali promosse tramite il fondo futura umanità.
6. Le iniziative per l'informazione, l'accompagnamento e la responsabilizzazione dei beneficiari sono programmate in collaborazione con gli istituti scolastici, di norma presso gli stessi.
7. Nel patto per l'autonomia sono previste specifiche iniziative per l'informazione e la promozione verso gli altri soggetti che possono contribuire al fondo futura umanità, in particolare privati, allo scopo di favorirne la partecipazione.
8. La Giunta propone la costituzione di una struttura regionale di coordinamento dei soggetti coinvolti nelle azioni stabilite dal presente articolo.

Articolo 6 **(Forum dei Giovani)**

1. Il Forum regionale dei Giovani, di cui all'articolo 39 della legge regionale Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 "Promozione delle politiche per i minori e i giovani" esprime un parere obbligatorio, in merito al Patto di Autonomia proposto dalla Giunta ad inizio di legislatura.
2. Annualmente il Forum esprime un parere nell'ambito della relazione annuale sull'andamento delle politiche del fondo, con la possibilità di integrare, correggere le direttrici generali previste dal Patto di autonomia.
3. Il forum all'interno delle sue attività può avanzare ulteriori proposte sia in merito al miglioramento dell'utilizzo dei Fondi sia di implementazione delle politiche collegate alla costituzione del Fondo di Eredità.

Articolo 7 **(Fondo Futura Umanità)**

1. Nelle more della corresponsione delle erogazioni monetarie ai beneficiari, il fondo Futura Umanità è utilizzato come fondo di garanzia e investimento negli ambiti specificati dal presente articolo.
2. Il fondo può essere utilizzato a favore delle persone che non hanno compiuto 35 anni, residenti in Liguria, allo scopo di sostenerne l'autonomia abitativa, con le iniziative seguenti:
 - a) Favorire l'incremento e il recupero dell'edilizia residenziale pubblica a scopo di locazione residenziale, anche per gli studenti universitari.
 - b) Favorire il recupero e l'acquisto di prime case, a partire dalle aree interne.
 - c) Fornire garanzia per i mutui sulle prime case.
 - d) Fornire garanzia per le morosità incolpevoli nelle prime case.
3. In attuazione del comma 2, specifiche misure di garanzia possono essere adottate anche azione atti a calmierare, tramite voucher o altri contributi, gli affitti agli studenti universitari da parte di soggetti privati.
4. Il fondo può essere utilizzato a favore delle persone che non hanno compiuto 35 anni, residenti in Liguria, anche associate, allo scopo di sostenerne l'iniziativa culturale, sociale ed economica, con le iniziative seguenti:
 - a) Favorire l'incremento e il recupero dell'edilizia residenziale pubblica a scopo di locazione per lo svolgimento di attività culturali, sociali o economiche.
 - b) Dare garanzia per le morosità incolpevoli negli spazi dove si svolgono attività culturali, sociali o economiche.
5. In attuazione dei comma 2 e 4, tramite il fondo è possibile procedere sia all'acquisizione sia al recupero di beni pubblici, anche in coordinamento con le politiche del fondo strategico regionale.
6. In attuazione dei comma 2 e 4, il fondo è messo a disposizione per il recupero dei beni confiscati alla mafia per i progetti di utilità sociale.
7. In attuazione dei comma 2 e 4, il fondo è diretto in particolare ad azioni di recupero ambientale del patrimonio edilizio.
8. Il fondo può essere utilizzato a favore delle persone che non hanno compiuto 35 anni, residenti in Liguria, anche associate, allo scopo di sostenerne l'iniziativa culturale, sociale ed economica, promuovendo contributi a fondo perduto e microcredito.
9. Il fondo può essere utilizzato a favore degli studenti universitari, allo scopo di sostenerne la formazione, promuovendo borse di studio ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa regionale.

10. In ogni caso l'utilizzo del fondo per investimenti a fondo perduto non può eccedere il 25% dell'importo totale accantonato.

Articolo 8 **(Erogazione dell'Eredità di Autonomia)**

1. Al compimento della maggiore età, i soggetti di cui alla presente legge richiedono l'accesso a Fondo, calcolato secondo le modalità di ripartizione prevista dal regolamento scritto dalla Giunta Regionale di cui all'articolo 2.

2. Al fine dell'erogazione del Fondo, il soggetto deve presentare un Piano Individuale di Autonomia, che contiene le modalità di utilizzo previste dal soggetto del suddetto fondo.

3. Il regolamento di cui all'articolo 2 definisce le modalità di controllo e i contenuti necessari perché il Piano Individuale di Autonomia sia accettato

4. Per coloro che vogliono intraprendere un'attività economica una parte del fondo può essere trasformato in credito di imposta IRAP o di altre imposte regionali su più annualità, oltre le esenzioni già previste dalla normativa regionale.

Articolo 9 **(Norme di prima applicazione)**

1. In sede di prima applicazione, il Patto per l'autonomia individua un ambito di intervento sperimentale delle misure di cui alla presente legge, con priorità alle situazioni maggiori marginalità sociali e alle aree interne.

Articolo 10 **(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale, oltre alla relazione annuale di cui all'articolo 5 comma 3, ogni tre anni presenta al Consiglio una relazione con particolare riguardo ai seguenti quesiti:

a) il numero delle Eredità di Autonomia erogate dal fondo, con analisi della platea dei richiedenti e delle finalità di utilizzo richieste nel Piano Individuale di Autonomia;

b) le modalità di utilizzo del Fondo Futura Umanità di cui all'articolo 7, con particolare riferimento ai progetti attivati e alla loro distribuzione tematica e territoriale;

c) le erogazioni liberali ricevute.

2. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria assicura, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l'adeguata divulgazione degli esiti del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.

Articolo 11 **(Norma finanziaria)**

1. Per il finanziamento della dotazione iniziale del fondo di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa massima annuale di 4.000.000 euro per gli anni 2020-2021 e 2022, con la costituzione, all'interno della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", del Programma 04 "Futura Umanità, e la corrispettiva riduzione del Fondo di riserva di cui al Programma 20.

2. Ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 è autorizzata una riduzione massima annuale di 1 milione di euro ogni anno delle entrate IRAP per gli anni 2020-2021-2022. Le erogazioni liberali previste per l'attuazione della presente legge vanno ad integrare il fondo Futura umanità, fino al raggiungimento della quota annuale di cui al comma 1.

3. Regione Liguria può prevedere l'utilizzo di fondi nazionali, comunitari e di altra natura al fine di integrare le dotazioni della presente legge.